

UFFICIO LEGALE CISL – FAQs: VIDEO-LEZIONI e PRIVACY

	DOMANDA	RISPOSTA
1	<p>NEL CASO DI ALUNNI AUTONOMI (NON 104, 170, BES, DSA PER CUI PUÒ ESSERE STATA CONCORDATA CON I GENITORI LA PRESENZA DI TERZI QUALI AUSILIO) È LEGITTIMO CHE TERZI ASSISTANO ALLE VIDEOLEZIONI?</p>	<p>NELL'ATTUALE SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA IN CUI NON È CONSENTITO ALLONTANARSI DAL PROPRIO DOMICILIO SE NON PER SPECIFICHE ESIGENZE (SALUTE, LAVORO, NECESSITÀ) SI RITIENE CHE ALLE VIDEO LEZIONI EROGATE DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA NON POSSANO CHE ASSISTERE, OLTRE AGLI STUDENTI, I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE, CHE BEN POTREBBERO, ANCHE NON ASSISTENDO, POI SEGUIRE E SUPPORTARE IL FIGLIO NELLO STUDIO E NELL'APPROFONDIMENTO DEI MATERIALI FORNITI. SI RITIENE CHE LA SITUAZIONE NON COMPORTI ALCUN PROBLEMA.</p> <p>Nota: la risposta verte ovviamente sulla <i>liceità</i> della presenza di terzi stante la situazione straordinaria. Non prende in esame la <i>modalità</i> con cui questa presenza si esplicita. Sarà quindi legittimo ricordare alle famiglie che nonostante l'eccezionalità della situazione renda potenzialmente inevitabile -per ragioni logistiche- la presenza di terzi nel contesto in cui si svolgono le video-lezioni, tali lezioni coinvolgono esclusivamente gli studenti, come le lezioni in modalità presenziale.</p>

2

- LE VIDEOLEZIONI POSSONO ESSERE OGGETTO DI AUDIO/VIDEO **REGISTRAZIONI** DA PARTE DI DOCENTI/STUDENTI/TERZI?
- È CONSENTITA LA REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO DI VIDEOLEZIONI PER USO ESCLUSIVAMENTE PERSONALE? (ESEMPIO: LO STUDENTE CHE RIASCOLTA PIÙ VOLTE LA LEZIONE)

IL GARANTE DELLA PRIVACY È INTERVENUTO SULLA MATERIA CHIARENDI CHE “**GLI ALLIEVI POSSONO REGISTRARE LE LEZIONI QUANDO LA REGISTRAZIONE VIENE EFFETTUATA PER FINI PERSONALI, COME AD ESEMPIO PER MOTIVI DI STUDIO INDIVIDUALE.**”

PER OGNI ALTRO DIFFERENTE UTILIZZO O EVENTUALE DIFFUSIONE, ANCHE SU INTERNET, È INVECE NECESSARIO PRIMA INFORMARE ADEGUATAMENTE LE PERSONE COINVOLTE NELLA REGISTRAZIONE (PROFESSORI, STUDENTI...), E OTTENERE IL LORO CONSENSO ESPLICITO. TALI ASPETTI, PERALTRO, POSSONO FORMARE OGGETTO DI REGOLAMENTAZIONE DA PARTE DELL'ISTITUTO NELL'AMBITO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA”.

Note: su questo ed altri aspetti ci sono utili indicazioni nell'opuscolo informativo scaricabile: *La scuola a prova di privacy* (2016), preceduto da *La privacy tra i banchi di scuola* (2010); *La privacy a scuola: dai tablet alla pagella elettronica. Le regole da ricordare* (2012)

Link utile: <https://www.miur.gov.it/privacy-tra-i-banchi-di-scuola>

3	È NECESSARIO AVERE IL CONSENSO DI COLORO CHE SONO OGGETTO DI REGISTRAZIONE?	<u>NO. IL GARANTE PREVEDE IL CONSENSO PER IL CASO DI EVENTUALE DIFFUSIONE DEL MATERIALE.</u>
4	È CONSENTITA LA DIFFUSIONE PUBBLICA DI REGISTRAZIONI AUDIO/VIDEO DELLE VIDEOLEZIONI CHE RIPRENDO TERZI? (ESEMPIO: DIFFUSIONE ATTRAVERSO LE VARIE FORME DI SOCIAL NETWORK)	COME CHIARITO DAL GARANTE, SOLO DOPO ESPRESSO ED ESPLICITO CONSENSO DELLA PARTE INTERESSATA.
5	È CONSENTITO L'INVIO DI FILE AUDIO/VIDEO NELL'AMBITO DELL'INTERAZIONE DOCENTE/SINGOLO STUDENTE?	LA DIDATTICA A DISTANZA, SEBBENE EROGATA IN MODALITÀ DIFFERENTI DA QUELLE ORDINARIE, COSTITUISCE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE, PERTANTO L'INVIO DI MATERIALE È NON SOLO CONSENTITO, MA ANCHE INCENTIVATO DAL MI (NOTA 388). <u>A TAL PROPOSITO SI RICORDA CHE È SEMPRE UTILE CHE IL DS INTEGRÌ AL MEGLIO (FORMULA PIÙ AMPIA POSSIBILE) IL DOCUMENTO DI INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI FORNITO AGLI ALUNNI AD INIZIO ANNO.</u>

6	<p>Premessa: nell'ambito dell'interazione docente/singolo studente o per l'accesso a piattaforme per la didattica a distanza, gli studenti hanno fornito ai docenti degli indirizzi email, talvolta a proprio nome.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PUÒ UN MINORENNE AVERE UN INDIRIZZO EMAIL PERSONALE? • IN CASO AFFERMATIVO, LO PUÒ IMPIEGARE PER LO SCAMBIO AUTONOMO DI MATERIALE CON I DOCENTI O PER ACCEDERE A UNA PIATTAFORMA (SEMPRE PER RAGIONI DIDATTICHE)? 	<p>SE IL MINORE HA UN SUO ACCOUNT DI POSTA PERSONALE, QUESTO POTRÀ ESSERE UTILIZZATO PER L'INOLTRO DEL MATERIALE DIDATTICO.</p> <p>COME GIÀ SPECIFICATO SI TRATTA DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E DAL PUNTO DI VISTA DELLA PRIVACY, <u>È IMPORTANTE CHE IL DS, INSIEME AL RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (cosiddetto DPO) INTEGRÌ L'INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI RILASCIATA AD INIZIO ANNO, PREVEDENDO, SE NON GIÀ INCLUSO, ANCHE TALE TIPO DI DATO PERSONALE.</u></p> <p>Nota: la suddetta integrazione può essere formulata prendendo a modello il paragrafo “<i>La questione Privacy</i>” nella nota del MI n. 388 del 17/03/20, pgg. 3 e 4.</p>
---	--	---

SGBC/SL